



1702-09--

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Risarcimento danni
da infiltrazioni

R.G.N. 32041/2005

Cron. 1702

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIO FANTACCHIOTTI

- Presidente - Ud. 16/12/2008

Dott. CAMILLO FILADORO

- Consigliere - PU

Dott. FULVIO UCCELLA

- Consigliere -

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELLA LANZILLO

- Consigliere -

contributo
unificato

ha pronunciato la seguente

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DPA

SENTENZA

sul ricorso 32041-2005 proposto da:

_____, in qualità di
eredi della sig.a _____ deceduta,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUTEZIA 8,
presso lo studio dell'avvocato NATELLIS IRENE,
rappresentati e difesi dagli avvocati COLELLA
RADAMES, COLELLA GIUSEPPE con studio in 83100 -
Avellino, Via Colombo 34, giusta delega a margine del
ricorso;

- ricorrenti -

2008

2098

contro

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato
ALESSANDRO ENRICO, rappresentato e difeso
dall'avvocato ARCIELLO ANGELO giusta mandato a
margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2623/2005 della GIUDICE DI
PACE di SALERNO, emessa il 6/06/2005, depositata il
21/06/2005, R.G.5565/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2008 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2623/05, depositata il 21.6.2005, il giudice di pace di Salerno ha condannato la convenuta contumace a pagare all'attore la somma di € 800, oltre agli accessori, a titolo di risarcimento dei danni da quest'ultimo subiti per stillicidio d'acqua nel locale a piano terra che conduceva in locazione per uso commerciale, conseguito all'allagamento del soprastante appartamento di proprietà della convenuta.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione ed quali eredi della madre deducendo la nullità della sentenza di primo grado per asserita nullità della notifica dell'atto introduttivo "perché effettuata in violazione delle norme di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, dal momento che la signora è stata sempre residente a Caposele in via S. Giovanni (ove ha abitato finché è rimasta in vita) e non in Avellino in via Circumvallazione 42 presso la signora , che comunque abita al civico 46".

Resiste con controricorso che ha depositato anche memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il controricorrente ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per essere stata la procura a margine dello stesso rilasciata congiuntamente agli avvocati Radames e Giuseppe Colella, mentre il ricorso è sottoscritto solo dal secondo, anche nella parte afferente all'autentica della procura.

E' stato reiteratamente affermato - e va anche in questa occasione ribadito - che dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 cod. proc. civ.) e di mandato, ed in particolare dall'art. 1716, secondo comma, cod. civ. disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiunto del mandato alle liti conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere in cassazione ex art. 365 cod. proc. civ., il ricorso non è validamente proposto - ed è quindi inammissibile - se sottoscritto da uno solo di essi (Cass. n. 12149/2000; nello stesso senso, benché a contrario, Cass., nn. 5185/89, 846/02, 2071/02, 19047/03, 11188/03, 1168/04, 4921/06, 15011/06, 13252/06, 7697/07, 15478/08).

Nella specie, come inequivocamente risulta dagli atti, il ricorso è effettivamente sottoscritto dal solo avv. Giuseppe Colella a fronte di una procura a margine dell'atto che in modo espresso contempla un mandato conferito "congiuntamente", senza alcuna previsione di poteri anche disgiuntamente esercitabili.

Il ricorso è dunque inammissibile.


Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.


P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 1.000, di cui 900 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008

l'estensore


Il presidente


IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 23 GEN 2009
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista
